

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

## **Iniziativa popolare federale «per il finanziamento di infrastrutture onerose e durevoli»**

### **Non riuscita per scadenza del termine**

---

Visto l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.1), la Cancelleria federale comunica che l'iniziativa popolare federale «per il finanziamento di infrastrutture onerose e durevoli», pubblicata nel Foglio federale del 16 aprile 1996 (FF 1996 II 270), data determinante dell'inizio della raccolta delle firme, non è stata depositata alla Cancelleria federale entro il 16 ottobre 1997. In virtù degli articoli 69 capoverso 4 e 71 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1), il termine per la raccolta delle firme è quindi scaduto inutilizzato.

17 ottobre 1997

Cancelleria federale

0035

## **Autorizzazione speciale a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica*

nella procedura di circolazione del 14 luglio 1997,

in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e degli articoli 1, 2, 9 capoverso 5 e 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernenti l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154),

nella pratica *prof. dott. med. Ursula Ackermann-Liebrich, responsabile del progetto e direttrice dell'Institut für Sozial- und Präventivmedizin dell'Università di Basilea e Esther Fuchs, laureanda dell'Institut für Sozial- und Präventivmedizin dell'Università di Basilea (progetto per una tesi sul tema «Registrazione di tutte le attività e di tutti i metodi di lavoro nell'ambito delle cure oncologiche prestate al di fuori di ospedali nel Semicantone di Basilea-Campagna [SEOP BL]»* concernente la domanda del 16 aprile 1997 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### **1. Titolare dell'autorizzazione**

A Esther Fuchs, laureanda dell'Institut für Sozial- und Präventivmedizin dell'Università di Basilea, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.00) nonché dell'articolo 2 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154), vincolata alle condizioni e agli oneri indicati qui di seguito, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo la cifra 2, e conformemente allo scopo descritto alla cifra 3. Ella deve firmare una dichiarazione concernente l'obbligo di mantenere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP.

### **2. Autorizzazione particolare a permettere l'accesso a dati personali**

- a) Alla signora Perret, responsabile delle «Cure oncologiche prestate al di fuori di ospedali nel Semicantone di Basilea-Campagna (SEOP BL)», è rilasciata l'autorizzazione a concedere alla titolare dell'autorizzazione di cui alla cifra 1 l'accesso ai nominativi dei circa 60 pazienti deceduti che furono assistiti dal SEOP BL e dei loro medici curanti, nella misura in cui tali dati sono incompleti o non sono stati affatto raccolti.  
Lo scopo dell'accesso ai dati è indicato qui di seguito alla cifra 3.
- b) Ai medici che hanno prestato cure ai pazienti menzionati alla lettera a è rilasciata l'autorizzazione di permettere alla titolare dell'autorizzazione di prendere visione delle anamnesi di questi pazienti.  
Lo scopo dell'accesso ai dati è indicato qui di seguito alla cifra 3.
- c) Con il rilascio dell'autorizzazione non si impone a nessuno l'obbligo di permettere l'accesso ai dati.

### *3. Scopo dell'accesso ai dati*

Può essere consentito il visionamento di dati che soggiacciono al segreto professionale in virtù dell'articolo 321 CP unicamente se ciò sia necessario alla realizzazione del progetto sul tema «Registrazione di tutte le attività e di tutti i metodi di lavoro nell'ambito delle cure oncologiche prestate al di fuori di ospedali nel Semicantone di Basilea-Campagna (SEOP BL)».

### *4. Tipo della conservazione dei dati / diritto all'accesso*

La titolare dell'autorizzazione menzionata alla cifra 1 ha l'obbligo di conservare sotto chiave i dati personali non anonimizzati e di proteggerli dall'accesso non autorizzato.

### *5. Responsabilità per la protezione dei dati di cui è stato consentito il visionamento*

La capo del progetto, prof. dott. med. Ursula Ackermann-Lieblich, direttrice dell'Institut für Sozial- und Präventivmedizin dell'Università di Basilea, è responsabile della protezione dei dati dei quali è stato consentito il visionamento.

### *6. Oneri*

- a) I dati anonimizzati devono essere conservati in modo da impedire che si possa risalire ai nominativi dei pazienti.
- b) I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena lo studio lo permetta, al più tardi alla fine del 1998. La data della distruzione deve essere comunicata alla Commissione peritale.
- c) Oltre alla titolare dell'autorizzazione di cui alla cifra 1 e alla signora Perret, responsabile del SEOP BL, l'accesso ai dati e la conoscenza dei codici d'accesso non può essere consentito a nessun'altra persona.
- d) Le anamnesi dei pazienti non possono lasciare gli studi dei medici interessati.
- e) Inoltre il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad informare per scritto la signora Perret, responsabile del SEOP BL, e i medici interessati in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Questa comunicazione scritta deve essere fatta pervenire per approvazione al più presto possibile, cioè prima dell'inizio dell'attività di ricerca, al Segretariato della Commissione peritale all'attenzione del Presidente.

### *7. Rimedi giuridici*

Contro questa decisione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

### 8. *Comunicazione e pubblicazione*

Questa decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione conformemente alla cifra 1 e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031/32294 94).

28 ottobre 1997

Commissione peritale per il segreto  
professionale in materia di ricerca medica:  
Il presidente, prof. dott. Mark Pieth

0027

## **Copertura secondo l'articolo 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale**

(LCS; RS 741.01)

(art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha preso la decisione seguente, concernente i contratti d'assicurazione in corso:

### *Decisione del 10 ottobre 1997*

Il progetto sottoposto dall'ufficio nazionale svizzero di assicurazione e dal fondo nazionale svizzero di garanzia per percepire, nel 1998, i contributi seguenti per la copertura dei danni secondo l'articolo 74 e 76 LCS è approvato.

	Ufficio nazionale di assicurazione Fr.	Fondo nazionale di garanzia Fr.
Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)	0.70	2.–
Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)	1.40	4.–
Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)	2.80	8.–

### *Indicazione concernente i rimedi giuridici*

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berna.

28 ottobre 1997

Ufficio federale delle assicurazioni private

0023

## **Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati**

(art. 46 cpv. 3 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 23 giugno 1978; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti, che concernono contratti d'assicurazione in corso:

### *Decisione del 4 luglio 1997*

Tariffa sottoposta da «Die Eidgenössische» Gesundheitskasse, Laufen, per l'assicurazione contro le malattie.

### *Decisione del 29 agosto 1997*

Tariffa sottoposta da «Die Eidgenössische» Gesundheitskasse, Laufen, per l'assicurazione contro le malattie.

### *Decisione del 25 settembre 1997*

Tariffa sottoposta da:

- Visana, Berna, per l'assicurazione contro le malattie.
  - ÖKK-Versicherungen, Landquart
- per l'assicurazione contro le malattie.

### *Decisione del 26 settembre 1997*

Tariffa sottoposta da:

- Helsana Assicurazioni SA, Zurigo, per l'assicurazione malattia complementare
- Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni, Berna, per l'assicurazione contro le malattie
- Sulzer Krankenkasse a Winterthur, per l'assicurazione contro le malattie.

### *Decisione del 29 settembre 1997*

Tariffa sottoposta da SUPRA Cassa malattia, a Losanna, per l'assicurazione contro le malattie.

### *Decisione del 1° ottobre 1997*

Tariffa sottoposta da:

- Alpina Compagnia di Assicurazioni SA, Zurigo
  - «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, Zurigo
  - «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, Zurigo
- per l'assicurazione contro le malattie.

### *Decisione del 15 ottobre 1997*

Tariffa sottoposta da Alba Compagnia d'Assicurazioni Generali a Basilea, per l'assicurazione contro le malattie.

### *Rimedi giuridici*

Le presenti comunicazioni valgono per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisio-

ni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Einsteinstrasse 3, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, le decisioni d'approvazione delle tariffe possono essere consultate presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berna.

28 ottobre 1997

Ufficio federale delle assicurazioni private

0025



## Esecuzione della legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni intergovernative

A contare dal 28 ottobre 1997, il nome, le sigle (ONUSIDA, UNAIDS) e l'emblema «Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA», pubblicati in appresso, sono protetti conformemente alla legge succitata (RS 232.23):

- a. il nome  
in francese: Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA  
in inglese: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

- b. le sigle

in francese: ONUSIDA

**ONUSIDA**  
UNICEF • PNUD • FNUAP  
UNESCO • OMS • BANQUE MONDIALE

in inglese: UNAIDS

**UNAIDS**  
UNICEF • UNDP • UNFPA  
UNESCO • WHO • WORLD BANK

- c. l'emblema



28 ottobre 1997

Istituto federale della proprietà intellettuale

0024

---

**Domande di permessi concernenti la durata del lavoro**

---

**Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)**

- Chainbros SA, 6855 Stabio  
Raddrizzatrici e filettatrici  
9 u  
18 agost 1997 al 22 agosto 1998

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

28 ottobre 1997

Ufficio federale dell'industria,  
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei  
lavoratori e del diritto del lavoro

## Esami federali di maturità professionale - Primavera 1998

La Commissione federale di maturità professionale organizza nel mese di marzo 1998 i terzi esami federali di maturità professionale, che si organizzeranno a titolo di prova a ritmo semestrale.

All'intenzione delle persone e delle scuole interessate si precisa quanto segue:

### 1. Ammissione agli esami

La domanda di ammissione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. un attestato personale (modulo speciale da richiedere)
- b. un curriculum vitae (modulo speciale da richiedere)
- c. l'attestato federale di capacità professionale o titolo equipollente
- d. la ricevuta postale che comprova il pagamento della tassa d'iscrizione

### 2. Periodo e luogo degli esami

- esami scritti: *dal 16 al 20 marzo 1998*
- esami orali: *dal 30 marzo al 3 aprile 1998*
- luogo: *Berna*

### 3. Materie d'esame, materie opzionali e esami parziali

- Sono previsti esami nelle seguenti materie obbligatorie:

*a. per tutti i tipi di maturità:*

- lingua materna (scritto e orale)
- seconda lingua nazionale (scritto e orale)
- inglese o terza lingua nazionale (scritto e orale)

*b. per la maturità professionale tecnica*

- matematica (scritto e orale)
- fisica (scritto)
- chimica (scritto)
- storia e istituzioni politiche (orale)
- economia e diritto (orale)
- materia opzionale (orale)

La materia opzionale può essere scelta tra le seguenti discipline:

- ecologia
- storia dell'arte
- economia aziendale
- inglese (se non è già stato scelto come materia obbligatoria)
- terza lingua nazionale (se non è già stata scelta come materia obbligatoria)

*Attenzione:*

*La scelta della materia opzionale nella quale si desidera essere esaminati verrà comunicata all'atto dell'iscrizione.*

*c. per la maturità professionale commerciale*

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - contabilità                    | (scritto e orale) |
| - economia aziendale e diritto   | (scritto)         |
| - matematica                     | (scritto)         |
| - storia e istituzioni politiche | (orale)           |
| - materia opzionale 1            | (orale)           |
| - materia opzionale 2            | (orale)           |

La materia opzionale 1 è scelta tra le seguenti discipline:

- geografia economica
- psicologia delle relazioni interpersonali
- economia politica

La materia opzionale 2 è scelta tra le seguenti discipline:

- storia dell'arte
- ecologia
- biologia

*Attenzione:*

*La scelta delle due materie opzionali, una del gruppo 1 e una del gruppo 2, verrà comunicata all'atto dell'iscrizione.*

Si possono sostenere *esami parziali*, ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 del Regolamento degli esami. La prima parte degli esami comprende le seguenti materie:

*maturità professionale tecnica*

- fisica
- chimica
- storia e istituzioni politiche
- economia e diritto
- la materia opzionale scelta

*maturità professionale commerciale*

- matematica
- economia aziendale e diritto
- storia e istituzioni politiche
- la materia opzionale scelta del gruppo 1
- la materia opzionale scelta del gruppo 2

La seconda parte dell'esame comprende le rimanenti quattro materie.

#### **4. Documentazione per l'ammissione, termine d'iscrizione e informazioni**

Tutta la documentazione può essere richiesta al seguente indirizzo:

Segretariato  
degli esami federali di maturità professionale  
FSSP  
Christoffelgasse 3  
3011 Berna

tel.: 031 328 40 50

fax 031 328 40 45

	franchi
1. Tassa d'iscrizione <sup>1)</sup> :	100
2. Tassa d'esame <sup>2)</sup> :	
- esami completi	500
- primi o secondi esami parziali	250

<sup>1)</sup> Da versare prima della presentazione della domanda di ammissione agli esami. Allegare la ricevuta postale.

<sup>2)</sup> Da versare solo dopo la comunicazione che si è stati ammessi agli esami con decisione della Commissione federale di maturità professionale.

Le tasse devono essere versate sul conto bancario del Segretariato degli esami 753855 - 00, Credito Svizzero, Berna.

Il termine d'iscrizione a questi esami, fissato a favore dei candidati e solo per questa volta in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento degli esami federali di maturità professionale, scade perentoriamente il *29 novembre 1997*.

28 ottobre 1997

Commissione federale di maturità professionale:  
Il presidente, Marti

## **Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e costruzioni rurali**

### **Decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione miglioramento delle strutture**

– Comune di Airole TI, ripristino strada agricola Nante-Culiscio,  
Progetto n. TI3567

#### *Vie di ricorso*

In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione miglioramento delle strutture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

28 ottobre 1997

Ufficio federale dell'agricoltura  
Divisione miglioramento delle strutture

0037

## Comunicazione

(art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251)

La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con il suo Presidente, sig. prof. P. Tercier, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Lcart), concernente gli accordi sul mercato dei gas semplici e composti.

L'inchiesta ha lo scopo di esaminare, le pratiche concorrenziali di Carbagas, AGA Gas, PanGas e di eventuali altre imprese dal punto di vista dell'articolo 5 della legge sui cartelli.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti:

- a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impediti nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;
- b. le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;
- c. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel. 031 322 20 40/fax 031 322 20 53.

28 ottobre 1997

Segreteria della Commissione della concorrenza

0033

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	42
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.10.1997
Date	
Data	
Seite	688-702
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 115

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.